

Stefano Bastianon, Angela Busacca, Maria Cimmino, Alessandro Izar,
Roberta Lombardi, Marcello Pierini, Maria Pia Pignalosa, Massimo
Rubino De Ritis, Maria Francesca Serra, Francesco Paolo Traisci

Diritto dello Sport

A cura di Giuseppe Cassano

© Copyright 2020 by Maggioli s.p.a.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli s.p.a.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Gli Autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative alla elaborazione dei testi normativi e per l'eventuale modifica e/o variazione della modulistica allegata.

Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Finito di stampare nel mese di 2019
nello stabilimento Maggioli s.p.a.
Santarcangelo di Romagna

CAPITOLO I

Diritto ed economia delle imprese sportive

(Massimo Rubino De Ritis)

1. Delimitazione del campo di indagine: gli elementi caratterizzanti l'attività sportiva

Non è agevole definire lo sport, in quanto, malgrado l'etimologia del termine (dal latino *deportare*) e la sua evoluzione nella lingua francese (*déport*) e inglese (da *disport* a *sport*), non può essere inclusa nell'attività sportiva qualsiasi forma di svago. Una definizione può essere rinvenuta nella Carta europea dello sport, secondo cui per sport deve intendersi "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l'espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale, con la promozione della socializzazione e/o con il conseguimento di risultati in competizioni a tutti i livelli". Trattasi, però, di una definizione troppo ampia ai fini giuridici. La definizione di sport è, infatti, rilevante ai fini dell'applicazione di una serie di norme specifiche (ad esempio, per la disciplina del doping, che va distinto in farmacologico e tecnologico).

Molte sono le associazioni, del resto, che richiedono un ampliamento della definizione di sport, così da farvi rientrare attività che non comportano propriamente un'abilità anche fisica (come avviene per giochi tradizionali, come la lippa, la morra e la rebatta, rientranti tra le attività indicate nel Registro del CONI), ma solo mentale: è il caso degli scacchi, del gioco delle carte (in particolare il bridge) e dei videogiochi.

Oggetto di discussione, più in generale, è l'inclusione, tra le attività tipicamente sportive, non solo dei giochi di abilità mentali (sport della mente), come gli scacchi e il bridge, e loro combinazioni parallelamente alle competizioni sportive multidisciplinari (pentamind e decamentathlon al pari del pentathlon e decathlon), ma anche di quelle relative ai videogiochi, dove il gesto fisico è minimo, non diversamente da quanto accade, ad esempio, nell'automobilismo, in cui, però, è elevato lo stress fisico che subisce il soggetto nel corso della manifestazione sportiva, a causa dello spostamento dell'autoveicolo lungo un percorso reale e non virtuale.

Orbene, lo sport è principalmente effetto dell'intelletto umano, in relazione all'impegno psicofisico, all'elaborazione delle regole e nel loro rispetto,

al confronto con i risultati posti in essere da altri. In altri settori, invece, lo sport sembra avvicinarsi a forme artistiche: è il caso della danza sportiva.

Preferibile è, dunque, affermare che si ha sport, con conseguente applicazione della relativa disciplina che si andrà a trattare, se vi è un impegno intellettuale (volitivo) e fisico (anche minimo), precise regole da rispettare e un confronto (non necessariamente risolto in competizione) e di conseguenza una forma anche minima di organizzazione per la gestione delle attività e dei risultati (RUBINO DE RITIS).

2. Il rapporto tra sport e creatività

Diversamente da altre attività dell'ingegno umano, nello sport non vi è una netta separazione tra attività e risultato. Nell'ambito delle creazioni intellettuali, il risultato (costituito da una statua, un quadro, una poesia, un romanzo, una canzone, un film) è tutelato come frutto dell'attività intellettuale e manuale. Nello sport l'oggetto della tutela è essenzialmente lo spettacolo che deriva dallo svolgimento dell'attività (le *performance* dell'atleta). Non si addivene, cioè, attraverso lo sport ad un'opera che viene regolata e tutelata in modo distinto dall'attività. Ciò nonostante, l'esistenza di regole da rispettare non esclude – al pari delle opere dell'ingegno – la creatività nello svolgimento di una determinata attività sportiva (ad esempio, il modo con cui battere una punizione nel calcio), la realizzazione di un modello di gioco (come lo è il *tiki-taka*, o in spagnolo *tiqui-taca*, stile di gioco del calcio caratterizzato da una lunga serie di passaggi ravvicinati svolti con estrema calma in modo da imporre il proprio possesso di palla per la maggior parte della durata della partita) o una tecnica innovativa (come quella del difensore che si sdraia a terra lungo la linea della barriera prima di una punizione assegnata alla squadra avversaria). Poiché nello sport occorre raggiungere il massimo risultato, spesso i gesti atletici vengono modificati, per cui non vi è una sterile ripetizione di atti, ma la ricerca di soluzioni che possano consentire di migliorare la prestazione. E la soluzione trovata o utilizzata per primo da qualche atleta, corrispondente ad un'idea nuova, non è oggetto di tutela in sé, perché è consentito a tutti gli altri atleti di ripetere lo stesso gesto o ispirarsi liberamente ad esso.

Il rapporto tra l'attività fisica e quella intellettuale nel campo dello sport è, dunque, del tutto particolare e merita approfondimento.

Le opere dell'ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate nel nostro ordinamento. Mentre, però, per esse vi è una definizione normativa (per le opere dell'ingegno *ex art.* 2575-2583 c.c. e L. 22 aprile 1941, n. 633; per le invenzioni

industriali *ex art.* 2584-2591 c.c. e per modelli di utilità, disegni e modelli *ex art.* 2592-2594, nonché D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 c.d. codice della proprietà industriale), per lo sport non si riscontra una precisa definizione generale dell'insieme in cui includere tutte le singole discipline sportive. Questo dipende da molti fattori.

Innanzitutto, il diritto sportivo solo di recente ha iniziato ad essere oggetto di attento studio e ricerca. In secondo luogo, l'autonormazione e l'autodichia dell'ordinamento sportivo, così come regolati dalla L. n. 280 del 17 ottobre 2003, realizzano un sistema caratterizzato da propri campi di azione e implicano un'evoluzione molto più veloce rispetto a quella cui si assiste in altri settori giuridici. L'art. 1, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, convertito con L. 280/2003, dispone, al comma 2, che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo". Di conseguenza, la definizione di sport e l'inclusione o meno di un'attività umana nell'ambito della stessa definizione sono acquisibili "a valle" e non "a monte" nella fonte legislativa primaria. E questo spiega il perché un videogame possa o meno rientrare, come a breve si dirà, tra le attività sportive.

D'altronde, la stessa Costituzione non fa riferimento direttamente allo sport o almeno di esso espressamente non si tratta nei principi fondamentali e in tema di diritti dei cittadini, anche se tale assenza è in parte risolvibile con il richiamo alla tutela della salute *ex art.* 32 Cost. (CARMINA). Lo sport, del resto, assolve alla funzione di aggregazione sociale in sintonia con il principio contenuto nell'art. 2 Cost., diretto a favorire tutte le istanze di libertà del singolo e delle formazioni sociali per il soddisfacimento di bisogni non solo culturali ma anche ricreativi. Di ordinamento sportivo, invece, la Costituzione tratta nell'art. 117, in riferimento alla potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni. Non sono mancate proposte di legge per l'esplicito riconoscimento normativo della funzione sociale dello sport (proposta di legge n. 1680, presentata il 10 ottobre 2013).

Il sistema comunitario e, in modo più ampio, quello internazionale rivestono, per converso, un ruolo preponderante per la disciplina dello sport. L'Unione Europea ha iniziato ad occuparsi in maniera incisiva e programmatica delle attività sportive sin dal 2004 con il c.d. Libro bianco dello Sport. L'ordinamento giuridico sportivo internazionale, però, non nasce da un accordo fra Stati, ma si configura come un complesso di associazioni private, nazionali e transnazionali, che si organizzano e disciplinano autonomamente (LANDI). Del resto, sin dai tempi della *lex mercatoria*, il primo passo verso la realizzazione di un ordinamento sovranazionale fu costituito dall'autoregolamentazione fra soggetti privati, che si consolida tramite il mutuo legame di fiducia fra i consociati.

3. E-sport: il problema dei limiti costituiti da brevetti

Chiarita la differenza tra l'attività sportiva propriamente detta e le altre attività umane, resta da verificare il ruolo del c.d. e-sport (dall'inglese *electronic sports*) termine con cui si indicano gli sport elettronici, ossia i videogiochi utilizzati a livello competitivo: solitamente sono multigiocatore, sebbene sia possibile anche giocare da soli, cercando di ottenere il maggior punteggio, per poi confrontarlo con quello ottenuto da altri. Gli e-sport stanno dimostrando un'enorme crescita, soprattutto nelle fasce demografiche più giovani di tutto il mondo. Il proliferare di competizioni con montepremi anche elevati ha portato alla costituzione di vere e proprie squadre professionistiche e alla creazione di leghe professionistiche in ogni paese del mondo. Dal 2014 un ente di promozione sportiva italiano, Giochi Elettronici Competitivi (settore sportivo dell'ASI-Associazioni sportive sociali italiane, già Alleanza sportiva italiana), riconosciuto dal CONI, si occupa della regolamentazione degli sport elettronici riguardo l'organizzazione di tornei.

Gli e-sport possono diventare una piattaforma d'attrazione per il movimento olimpico. Nel 2017, a seguito della crescita esponenziale degli e-sport nel mondo, si è iniziata a considerare la possibilità di vedere competizioni di e-sport come evento da medaglia per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Il Comitato Olimpico Internazionale prenderà una definitiva decisione in proposito dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Lo sviluppo di una sana competizione elettronica richiede, infatti, la creazione di un'organizzazione che controlli e curi gli eventi, a partire dall'antidoping farmacologico fino ai rischi di scommesse e manipolazioni.

Il problema, però è un altro. Il nuoto, la corsa, il triathlon non appartengono a nessuno, così come, nel settore dello sport professionistico, il calcio e l'automobilismo. Chiunque si può allenare quando vuole ed è libero di apprendere le regole e gli schemi e metterle in pratica. Gli e-sport si basano, invece, su un programma, con regole da rispettare, e dunque su di un software, che appartiene ad un determinato soggetto, che può realizzare successivi aggiornamenti o nuove versioni. Nessuna impresa videoludica renderebbe pubblico l'utilizzo di un loro gioco, ancora giocato da milioni e milioni di giocatori online, senza ottenere un vantaggio economico dal suo utilizzo.

L'aspetto squisitamente commerciale connesso agli e-sport implica ulteriori delicate problematiche, qualora si volesse includere uno o più e-sport tra quelli olimpici. Il mondo dell'e-sport è dominato da diverse imprese: come scegliere l'e-sport che appartiene ad una di esse, sapendo di condannare probabilmente le altre a minori profitti?

Con ciò si introduce un altro problema, che vale, per la verità, per tutti gli sport, anche quelli più tradizionali: l'esercizio del potere che hanno

le federazioni nell'imporre regole tecniche, atte ad includere o escludere l'utilizzo di un attrezzo sportivo (come è accaduto per i freni a disco per le biciclette e i cc.dd. super costumi o costumoni nel nuoto), porta conseguenze sul mercato degli articoli sportivi, anche nei confronti di consumatori che non partecipano a competizioni. La questione merita qualche riflessione sul rapporto esistente tra regolamentazione dello sport ed effetti sul mercato, in quanto le federazioni, nel prevenire il c.d. doping tecnologico, finiscono per premiare qualche impresa sul mercato, limitando possibili profitti da parte di altre, che hanno brevettato un particolare dispositivo o realizzano un particolare materiale, il cui utilizzo viene vietato nelle competizioni.

4. L'innovazione tecnologica nello sport: il doping tecnologico

La regolamentazione dello sport, come già evidenziato, è di fondamentale importanza, in quanto innanzitutto serve a definire la disciplina sportiva, stabilendo ciò che è consentito rispetto a quanto è vietato. In secondo luogo, la regolamentazione dei materiali, utilizzabili nell'ambito di singole discipline sportive, è finalizzata a preservare la salute degli atleti, ma è anche utile per lo sviluppo di politiche sportive, destinate alla promozione di una determinata disciplina sportiva, al progresso (sia in termine di salute sia in relazione a nuove idee nel campo della tecnica) ed all'accessibilità dello sport senza discriminazioni. La regolamentazione dei materiali, infatti, è destinata a garantire a tutti la possibilità di aspirare alla vittoria. I costi infatti delle attrezzature non devono impedire ad una larga parte di atleti di poter partecipare alle competizioni, pur essendo evidente che alcuni sport richiedono investimenti maggiori da parte del team di cui l'atleta fa parte o spesso da parte del singolo atleta, soprattutto nel campo dilettantistico (si pensi al costo dei materiali nel triathlon, che determina un'alta partecipazione alle competizioni da parte di atleti master, riducendosi quella dei più giovani).

Il problema del doping tecnologico si è posto, tuttavia, nel mondo dello sport in modo rilevante in tempi relativamente recenti. L'invenzione che ha scatenato il cambiamento è stata l'introduzione di inserti di poliuretano su gambe, petto e fianchi, che completano la struttura di nylon, per cui i *body suit*, realizzati con tali materiali, furono chiamati "costumoni gommati", per delinearne la composizione che consentiva di stare a galla più facilmente. La Federazione Internazionale di Nuoto, la FINA, inizialmente non pose alcun divieto, basandosi su un'interpretazione allargata del termine "*fabric*", non inteso più come "tessuto" in senso stretto, ma allargato anche ad altri materiali. Questa decisione

innescò un fenomeno imprevisto, ma comunque devastante. Nel biennio 2008-2009 si registrò un boom di record mondiali battuti. Il 2010 fu l'anno della svolta: dal primo gennaio la FINA consentì solo l'utilizzo di costumi realizzati in tessuto e senza nessuna superficie in poliuretano: i *body suit* vennero banditi definitivamente, classificandoli come doping tecnologico a causa dell'esagerato aiuto che conferiscono ai nuotatori nel galleggiamento (LANOTTE – LEM).

Ovviamente, si tratta di un problema comune a tutte le attività sportive, sia per quelle in cui non vi è una propulsione diversa da quella realizzata dall'uomo (nel ciclismo come nel triathlon, vi è il divieto di utilizzo di motorini elettrici all'interno del telaio della bicicletta) sia per quelli in cui è indispensabile l'apporto di una macchina che utilizza una propulsione esterna al corpo umano (ad esempio, nell'automobilismo o nel motociclismo vi sono regole da rispettare per l'uso del mezzo motorizzato tali da realizzare una parità teorica tra i partecipanti alla competizione). Però, nel nuoto il dibattito è stato caratterizzato dall'incertezza di dover chiarire o meno il materiale con cui potevano essere realizzati i costumi, non conoscendo le cause dei vantaggi che indiscutibilmente alcuni materiali realizzavano a favore degli atleti che li utilizzavano (le impressioni iniziali suggerivano un maggiore galleggiamento, ma le prove di laboratorio hanno poi dimostrato che questo fattore era quasi irrilevante, per cui si immaginò che il materiale diminuisse il drag d'attrito). Inizialmente l'atteggiamento fu quello di non impedire l'utilizzo, fin quando, però, il costo per singolo atleta si dimostrò non sopportabile, soprattutto nel campo giovanile e dilettantistico. Un costume di nuova generazione – all'epoca non vietato – costava dieci volte più di uno tradizionale e durava solo 3/4 gare prima di allentarsi e perdere le sue proprietà (LANOTTE – LEM).

Questo è il nodo principale del problema: se un attrezzo sportivo consente enormi vantaggi a fronte di un costo decisamente elevato, la regolamentazione deve intervenire per porre dei divieti, al fine di non discriminare la massa di atleti che non ha la disponibilità economica per utilizzare quell'attrezzo. Il divieto posto dalla regolamentazione per un attrezzo sportivo, tuttavia, implica degli effetti sul valore del relativo brevetto. Spesso è vietato l'uso di un materiale e di un'apparecchiatura nel corso di una competizione per una determinata attività sportiva in base al regolamento tecnico: la muta è consentita, ad esempio, nelle frazioni di nuoto nel triathlon per atleti over 50 e per gli altri a determinate condizioni, mentre nel nuoto è vietata in piscina, essendo consentite alcune mute autorizzate dalla FINA per gare in acque libere a basse temperature.

Diversamente dal doping farmacologico, il doping tecnologico, però, non è vietato in allenamento (salvo che non si tratti di salvaguardare altri atleti): un nuotatore può allenarsi anche con la muta in mare o in piscina,

se vuole). Tuttavia, il divieto posto dalla regolamentazione per l'uso di un materiale o di un'apparecchiatura in gara finisce per incidere globalmente sulla domanda di quel prodotto: malgrado non tutti gli atleti, neanche se tesserati alle relative federazioni, praticino lo sport in modo agonistico, anche quelli che praticano attività sportive senza partecipare a singole competizioni finiranno per non scegliere il prodotto vietato dalla federazione. È il caso dei freni a disco nel settore del ciclismo (utilizzati da circa un decennio per le MTB, estesi anche nelle altre specialità in via sperimentale e poi definitivamente ammessi nel corso del 2018 anche per "strada", paraciclismo e "BMX"), per cui – fin quando l'utilizzo per le bici da corsa era vietato dalla federazione – i ciclisti (anche quelli della domenica con gli amici) non ne richiedevano l'acquisto e le bici da corsa vendute erano allestite con i classici freni a pattino. Malgrado, infatti, i freni a disco abbiano dei vantaggi, in quanto la frenata diventa modulabile e la bicicletta si arresta meglio soprattutto sul bagnato, inizialmente, il mercato delle biciclette da corsa non presentava sostanzialmente questa offerta, in assenza di domanda da parte dei ciclisti, nonostante i rischi connessi all'uso dei freni a disco fossero relativi alle cadute di gruppo e non a quelle individuali e i tempi maggiori per sostituire la camera d'aria (o la ruota) fossero rilevanti solo durante una competizione.

Il successo sul mercato dell'innovazione tecnologica dipende, perciò, da una scelta della federazione che non vieti l'utilizzo del prodotto realizzato con un nuovo brevetto. Ciò nonostante, gran parte delle imprese che operano nel settore delle attrezzature sportive puntano sulla ricerca per riuscire a competere con le altre imprese, per realizzare prodotti che consentano una prestazione più efficiente, limitando i rischi di infortuni. Ciò anche in settori per i quali il contributo dell'attrezzatura sia minimo, come nella corsa, che per molti anni ha visto i successi di atleti africani, abituati a correre scalzi. Ma anche in questo campo, si è assistito alla ricerca nella realizzazione dapprima di scarpe da corsa con intersuola a cuneo (nel 1975) e poi con cuscinetto d'aria sotto il tallone (negli anni '80) o più recentemente con inserti in gel (dagli anni '90), per poi tornare a scarpe da corsa con suola minimalista (dal 2008), ispirate ad una tecnica di corsa più naturale (scarpe "zero drop", con intersuola piatta).

In conclusione, le industrie che operano nel settore sportivo, da un lato, tentano con l'innovazione di essere più competitive, ma, dall'altro, sono tenute a prestare attenzione nel proporre sul mercato un nuovo prodotto. Proprio per le caratteristiche dello sport, per cui tutti i partecipanti devono essere messi nelle condizioni di avere pari aspettative di successo, le regole vengono definite per evitare che una determinata disciplina sportiva diventi appannaggio di pochi, grazie ad una particolare, magari costosa, attrezzatura, eventualmente tutelata anche da un brevetto.

5. Il rapporto tra sport ed economia

Da queste brevi premesse, relative al rapporto tra attività sportive, ricerca tecnologica e federazione, si può delineare l'ambito in cui operano le imprese nel mercato dello sport. Si tratta di un mercato particolare, perché, anche in un periodo di decrescita, i consumatori, avendo più tempo libero, possono aumentare la domanda di prodotti e servizi sportivi, soprattutto in un sistema caratterizzato da un risparmio in precedenza accumulato o da una politica di pre-pensionamenti.

Lo sport, nella definizione che si è data sulla base dei quattro elementi caratterizzanti – ossia l'impegno psicofisico, l'esistenza di regole comportamentali, il confronto (o competizione) e l'organizzazione per la gestione del rispetto delle regole (v. *supra* par. 1) – ha acquisito notevoli dimensioni dal punto di vista economico, attirando rilevanti risorse che oggi hanno un peso significativo nei PIL nazionali. Difficile è scorporare i dati al fine di evidenziare la rilevanza economica dello sport, perché l'indotto che viene realizzato attraverso l'industria dello sport è notevole. Nello sport, come si intuisce da quanto finora esposto, non operano solo gli enti sportivi (singole associazioni e società) con i loro atleti tesserati, ma una moltitudine di imprese che realizzano prodotti per gli sportivi, siano essi atleti, dilettanti o professionisti, ovvero semplici amanti dell'attività fisica senza alcuna velleità competitiva. Gli stessi "consumatori di sport" sono variegati: da chi segue solo lo sport agli accompagnatori, dagli allenatori agli atleti, professionisti e dilettanti. Con lo sport vi è spettacolo (organizzazione di eventi), diffusione di immagini e filmati (con commercializzazione dei diritti audiovisivi), vendita di prodotti sportivi e trasferimento di segni distintivi (*merchandising*). Agglomerare dati economici e scorporarli, analizzando solo quelli che direttamente riguardano le pratiche sportive (ad esempio, distinguendo la produzione e la vendita di scarpe prettamente utilizzabili per l'esercizio sportivo, tra i modelli realizzati da una stessa impresa), è arduo.

È necessaria, però, una premessa. Nei paesi anglosassoni, l'analisi economica del fenomeno sportivo è compiuta con gli strumenti classici, per cui il produttore di un bene sportivo viene equiparato a un'impresa che produce un bene venduto sul mercato in condizioni che si avvicinano a situazioni di concorrenza perfetta con lo scopo di massimizzare il profitto. Nella tradizione europea si tende, invece, ad applicare con più parsimonia gli strumenti tradizionali della teoria economica all'attività sportiva e ad utilizzare indagini provenienti dalla sociologia, dalla demografia e dal diritto. Indubbiamente, i diversi approcci risentono delle diversità esistenti tra paesi.

In Europa lo sport si sviluppa a partire dai club che organizzano le attività sportive a livello locale e non è tradizionalmente collegato al mondo degli

affari. Ciò emerge dal fatto che in Europa lo sport è gestito principalmente da non professionisti e volontari non retribuiti, per i quali tale attività costituisce un passatempo e un modo per dare il proprio contributo alla società. Per contro, negli Stati Uniti lo sport è tradizionalmente legato al mondo degli affari ed è basato su un approccio più professionale, con una gestione in mano soprattutto a professionisti. Esiste, quindi, un modello europeo di sport dotato di caratteristiche proprie e questo modello è stato esportato in quasi tutti gli altri continenti ad eccezione appunto degli Stati Uniti.

Storicamente, tuttavia, anche in Europa si è avuta un'evoluzione dei modelli economici di sviluppo dello sport presenti nel dopoguerra: quello dell'Europa orientale e quello dell'Europa occidentale. Nel primo caso si trattava di un sistema totalmente controllato e finanziato dallo Stato, in cui non erano previsti operatori privati, per cui l'attività sportiva non era che una delle tante attività di un'economia pianificata dal centro. Nei paesi dell'Europa occidentale, invece, lo sport si è evoluto da un punto di vista economico e regolamentare secondo un modello misto, in cui coesistevano iniziative statali e private. Un'ulteriore distinzione riguarda la formazione degli atleti, in scuole e università, secondo il modello anglosassone, o attraverso enti privati, in vario modo finanziati anche dallo Stato, come in Italia, dove il ruolo di scuola e università è sostanzialmente assente (malgrado l'esistenza dei centri universitari sportivi). Un'ulteriore considerazione merita, poi, il ruolo dello Stato anche nei sistemi occidentali, in quanto l'interesse pubblico potrebbe essere indirizzato solo alla formazione di atleti che raggiungano il podio ovvero lo sviluppo delle attività sportive per tutti, senza un interesse preminente verso gli atleti c.d. *elite*.

Al di là di tali distinzioni di approccio, è possibile, tuttavia, cogliere alcuni aspetti salienti. L'interesse del pubblico nei confronti dello spettacolo sportivo è tanto maggiore quanto più grande è l'incertezza del risultato. Da queste due peculiarità dello spettacolo sportivo ha origine una terza caratteristica, che non è possibile riscontrare in nessun altro ambito dell'attività economica; vale a dire il disinteresse di una singola impresa/squadra a diventare monopolista nel settore, dal momento che, se ciò avvenisse, verrebbe meno l'interesse del pubblico e, di conseguenza, degli *sponsor* (a meno che, come nel caso del calcio, non vi siano interessi ad altre competizioni di livello internazionale).

6. La relazione economica tra sport e televisione

L'importanza economica dello sport, trascurabile come fenomeno di mercato fino alla fine degli anni '60, è esploso con l'avvento della televisione, fino a raggiungere la sua rilevanza attuale, con la possibilità di trasmettere

avvenimenti sportivi in diretta. Il rapporto sport-televisione, nato negli Stati Uniti poco prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale, si è sviluppato in Europa a partire dagli anni '50. Con l'eurovisione e la mondovisione viene sancito un'indissolubile relazione tra televisione e sport, soprattutto per quelle discipline che si prestano in maniera eccellente all'uso televisivo. Nel corso degli anni '60 negli Stati Uniti, e almeno quindici anni dopo in Europa, il sistema televisivo, che fino ad allora si era occupato del genere sportivo solo per fare informazione, diventa un formidabile veicolo di *audience*. È da quel momento che lo sport si manifesta come attività propriamente economica, crescendo man mano di volume e valore fino ai nostri giorni.

Nel mondo occidentale, le imprese produttrici di beni e servizi, appartenenti ai settori più disparati, si sono accorte che le riprese televisive consentono una prolungata e ripetuta esposizione di denominazioni, marchi e scritte, con effetti di risonanza e notorietà ben più efficaci delle tradizionali tecniche di promozione. Il problema è che non tutti gli sport sono adatti, come il calcio o la Formula 1, alla trasmissione televisiva. Si corre, pertanto, il pericolo che sopravvivano solo gli sport commercialmente attraenti e che altri sport "minori" scompaiano. Le entrate provenienti dalla vendita dei diritti di trasmissione stanno trasformando il mondo dello sport e approfondendo la distanza tra sportivi professionisti e dilettanti, e tra base e vertice dello sport europeo. Questa divisione corrisponde quasi completamente con la divisione fra sport ad alto e a basso impatto televisivo (SANTORO).

Lo sport è diventato, dunque, uno degli interlocutori privilegiati delle imprese come veicolo pubblicitario, ottenendone in cambio un guadagno economico. Il rapporto economico tra sport e televisione si estende così ad altri mercati attraverso una molteplicità di legami. La centralità della connessione tra sport e televisione dà origine a un unico complesso produttivo dal quale scaturiscono effetti economici per molti altri settori dell'economia (SANTORO).

La grande domanda di avvenimenti sportivi da parte dei telespettatori, accompagnata dall'ingente massa di denaro offerta dalle catene televisive, ha accentuato il potere di pressione e di condizionamento del settore televisivo sulle federazioni sportive, al punto da portare alla modificazione dei regolamenti sportivi rimasti immutati per decine di anni e degli orari di svolgimento degli avvenimenti sportivi. Il settore televisivo, che all'inizio si è limitato ad agire nei confronti delle manifestazioni sportive come semplice osservatore, ha, poco alla volta, assunto un ruolo direttivo sempre più rilevante, condizionando il loro stesso modo di essere. Di fronte a tale pressione gli sport hanno dovuto cedere alle esigenze della televisione, in quanto senza le risorse generate, direttamente e indirettamente, dalla sua presenza molti sarebbero stati destinati a scomparire. A testimonianza della trasformazione subita dallo sport in ossequio alle esigenze televisive si

possono portare numerosi esempi: dall'introduzione del *tie-break* nel tennis e nella palla a volo, al cambiamento delle regole del cricket e nel rugby, alle modifiche degli orari stessi di singoli avvenimenti (basta ricordare le drammatiche immagini della maratona dei Giochi olimpici di Los Angeles o il fatto che la maggior parte delle finali di atletica alle Olimpiadi di Seul furono disputate di mattina per esigenze televisive, in contrasto con quelle degli atleti che notoriamente, per motivi fisiologici, realizzano i loro migliori risultati nel pomeriggio).

Con la relazione sport-televisione, si possono distinguere, in estrema sintesi, i settori economici coinvolti in due grandi categorie: nella prima sono compresi i mercati della trasmissione, cioè quello pubblicitario e quello degli spettacoli e dei diritti televisivi; nella seconda rientrano i mercati che sono in parte attivati e connessi alla trasmissione sportiva: quello delle sponsorizzazioni degli atleti e dei giocatori, quello degli articoli sportivi, dell'abbigliamento e in generale dei beni e servizi connessi all'attività sportiva, quello degli spettacoli e degli impianti sportivi.

7. Le imprese sportive

Chiarito il rilievo economico che hanno le attività sportive, va ora esaminato più in particolare il "microsettore" delle imprese che si occupano della preparazione e partecipazione alle competizioni da parte degli atleti. Occorre, a tal proposito, fare una fondamentale distinzione tra imprese che operano nel settore dilettantistico e quelle nel settore professionistico. Ai fini della corretta determinazione della disciplina applicabile, un ulteriore riferimento normativo è costituito dalla disciplina c.d. terzo settore.

La distinzione, tra professionismo e dilettantismo, si basa sul compenso all'atleta per l'attività agonistica prestata, secondo i criteri stabiliti dalla L. 23 marzo 1981, n. 91, che pure ha previsto per l'attività professionistica (come per il calcio, il basket, il golf e il ciclismo) l'utilizzo di determinate forme societarie (dapprima solo le società di capitali, cui si sono aggiunte le cooperative). Malgrado le peculiarità, di disciplina, dello sport professionistico rispetto a quello dilettantistico, chiara a tutti è la sinergia tra i due. Con il primo si raccoglie l'attenzione dei media: gli *sponsor* destinano risorse ai campioni ed alle società sportive, valorizzando le caratteristiche spettacolari dello sport, per cui si contribuisce ad attrarre un numero maggiore di persone verso la pratica attiva. Il secondo beneficia di riflesso dei risultati dell'altro, fornendo nuovi praticanti e possibili nuovi campioni. Tuttavia, solo alcuni sport professionistici attraggono la gran parte dei praticanti, mentre le attività minori sono spesso ignorate, scontrandosi con problemi di visibilità e, dunque, con l'insufficiente copertura finanziaria da parte

dei potenziali *sponsor*. Ciò comporta notevoli costi da sostenere per tutte le società ed associazioni amatoriali, traducendosi in difficoltà logistiche, difficilmente superabili senza l'intervento dello Stato.

8. Le imprese sportive nel settore professionistico

Per analizzare la particolare evoluzione che ha avuto la disciplina dello sport professionistico in Italia, occorre fare un salto indietro nel tempo, soffermandoci in particolare sullo sport maggiormente praticato dagli italiani (o quanto meno con più tesserati): il calcio. Già nel 1966, la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) aveva imposto ai sodalizi del settore professionistico delle serie maggiori (campionati di serie A e B) l'utilizzo della forma della società per azioni (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 51 del 16 settembre 1966), predisponendo uno statuto tipico in cui si escludeva la possibilità per i soci di conseguire benefici patrimoniali, sia in sede di svolgimento dell'attività che in sede di scioglimento delle società (Deliberazione del Consiglio Federale del 17 dicembre 1966). Le società di calcio rappresentavano, pertanto, una deviazione rispetto alle società previste dal codice civile (SANTINI) e ciò trovò ampia conferma per tutte le società sportive con il D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, il cui **art. 31** stabiliva che "le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva". La situazione non è mutata con l'art. 32, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, che ripete la medesima formula, senza che tale norma sia stata espressamente abrogata, malgrado le successive disposizioni limitino alle società di capitali l'esercizio dell'attività di impresa nel settore dello sport professionistico (SANINO – VERDE).

Con la L. 23 marzo 1981, n. 91, infatti, l'assetto organizzativo dello sport professionistico è limitato alle sole società in forma di s.p.a. o di s.r.L. Il legislatore, però, è intervenuto principalmente per regolare i rapporti con gli sportivi professionisti (SPADAFORA), in quanto nel 1978 la magistratura ordinaria si era pronunciata sul calciomercato per la presunta violazione delle norme sulla collocazione della manodopera, invocando una regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito sportivo (CANTAMESSA).

Inizialmente, la L. 91/1981 imponeva alle società sportive professionistiche (s.p.a. o s.r.L.) lo svolgimento esclusivo di attività strumentali e connesse a quella sportiva, nonché il reimpiego degli utili esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva: il socio, anche in sede di liquidazione della società, non poteva ricevere altro che il valore nominale delle partecipazioni.

Il legislatore, con la L. 18 novembre 1996, n. 586 – anche a seguito della storica pronuncia del 15 dicembre 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (attualmente Corte di Giustizia Europea) relativamente alla vicenda del calciatore belga Jean Marc Bosman – ha, poi, apportato una serie di innovazioni alla disciplina contenuta nella L. 91/1981, al fine di superare diversi aspetti problematici emersi nel frattempo (AMATO). L'emendamento di maggior rilievo, per quanto qui interessa, fu apportato all'art. 10 della L. 91/1981 che, introducendo lo scopo di lucro, svincolò definitivamente le società sportive dall'obbligo del reinvestimento degli utili nell'attività sportiva (se non nella misura di una quota, non inferiore al 10%, destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva) esaltandone il carattere imprenditoriale, con rilevanti conseguenze per l'intero sistema. Il mutamento dello scopo delle società sportive, da ideale a lucrativo, ha in parte ricondotto la disciplina normativa speciale delle società sportive professionistiche a quella del comune diritto societario, tanto che alcune società sono quotate in borsa (REGOLI, STELLA RICHTER JR, SBARBARO). Si possono, tuttavia, ancora riscontrare delle peculiarità di disciplina nella regolamentazione delle società professionistiche. Anzitutto, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle imprese a norma dell'art. 2330 c.c., la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI (art. 10, comma 4, L. 91/1981), alle quali è altresì necessario comunicare, nel corso della vita della società, eventuali modifiche statutarie. La revoca della affiliazione, inoltre, determina l'inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva (art. 10, comma 8, L. 91/1981) e, dunque, integra una causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale nel settore dello sport dilettantistico. Le peculiarità sono state accentuate anche a seguito del D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in sede di integrazioni della riforma del diritto societario: ad esempio, l'esperimento del procedimento *ex art.* 2409 c.c. è esteso anche alle società a responsabilità limitata, con potere di denuncia spettante alle federazioni sportive nazionali (art. 13, L. n. 91 del 1981, come modificato dal D.lgs. 37/2004).

Il D.L. 22 marzo 2004, n. 72, conv. in L. 21 maggio 2004, n. 128, emanato per esigenze prettamente fiscali, ha consentito la possibilità di utilizzare anche la forma della società cooperativa, alla quale si estendono le stesse disposizioni in tema di obbligo di affiliazione.

9. Le imprese sportive nel settore dilettantistico

La gestione di attività sportive nel settore dilettantistico è invece affidata, ai sensi dell'art. 90, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, solo ad

associazioni sportive prive di personalità giuridica oppure con personalità giuridica (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) ed a società sportive di capitali o cooperative, senza scopo di lucro (società sportiva non lucrativa), tutte accomunate dalla previsione statutaria che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. 90, comma 18, lett. d), L. n. 289 del 2002). L'assenza di scopo di lucro per tali soggetti era (ed è) comunque (già) prevista, ai fini del riconoscimento del CONI o delle singole federazioni sportive nazionali, dall'art. 32, D.P.R. n. 157 del 1986, contenente nuove norme di attuazione della L. 16 febbraio 1942, n. 426 (costituzione e ordinamento del CONI). Di fatto, fino ad oggi, la stragrande maggioranza di attività sportive dilettantistiche è stata gestita da associazioni, con la difficoltà pratica di dovere spesso distinguere coloro che costituiscono l'associazione per gestire l'attività (ad esempio, perché interessati ad un determinato impianto sportivo da ristrutturare e rivalorizzare) dagli atleti, che invece si associano solo per svolgere attività sportiva, non sempre in modo continuativo. Tuttavia, alcune federazioni hanno imposto, per la partecipazione ai campionati di serie superiore, la forma della società di capitali introducendo anche regole sul capitale minimo (ad esempio, la Federazione Pallavolo per l'ammissione al campionato maschile di serie A1 SuperLega).

Dal 2018 si sono aggiunte, per un breve periodo (la prima metà del 2018), le società sportive dilettantistiche lucrative (S.s.D.L.) *ex art. 1*, commi 353-360, L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, diversamente dalle precedenti società sportive dilettantistiche (di capitali o cooperative, comunque senza finalità di lucro) di cui all'art. 90, comma 17, L. n. 289 del 2002, potevano essere costituite con qualsiasi forma societaria di cui al Titolo V del libro quinto del codice civile (quindi, anche società di persone). Le S.s.D.L., senza limiti sul piano della distribuzione di utili e sul fatturato, pur godendo di diversi benefici fiscali (anche se il riferimento legislativo all'IRES risulta riservato alle sole società di capitali), hanno, però, avuto vita breve (RUBINO DE RITIS).

In sintesi, fino al 2017, le società sportive dilettantistiche (necessariamente di capitali e cooperative) sono state sottoposte all'esclusione tassativa dello scopo lucrativo (per il riconoscimento del CONI), mentre nel corso del 2018 con la L. 205/2017 l'alternativa all'assenza dello scopo di lucro è stata la costituzione *ex novo* di S.s.D.L. o la modificazione dell'atto costitutivo delle società preesistenti, introducendo le clausole previste dalla nuova disciplina speciale. Oggi, l'abrogazione, con D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. in L. 9 agosto 2018, n. 96, proprio di quelle norme poco prima introdotte con l'art. 1, commi 353-360, L. 205/2017, comporta molte perplessità, e non solo difficoltà pratiche per chi avesse già iniziato ad optare per l'utilizzo del modello lucrativo. Non basta cancellare alcuni dati normativi per far tornare tutto come prima. Resta il problema, infatti, di società già costituite

(o trasformate) e di società di persone che, oggi, non potrebbero più, sulla base dell'attuale legislazione, organizzare e gestire attività sportive, anche senza scopo di lucro, se non perdendo i vantaggi connessi al riconoscimento da parte del CONI. E resta soprattutto il problema di rendere remunerativo l'investimento nel campo dello sport dilettantistico.

D'altronde, il riferimento allo scopo di lucro (obbligatoriamente assente, almeno per le finalità connesse al riconoscimento ai fini sportivi delle società) non è l'unica differenza normativa tra società sportiva dilettantistica ed altre società, che operano in settori economici diversi dallo sport o che, comunque, non godono di particolari agevolazioni fiscali connesse allo svolgimento di attività sportive. Le peculiarità riguardano:

- a) la costituzione delle società sportive, dovendo rispettare precisi canoni previsti dalle federazioni (come anche il capitale minimo);
- b) la gestione, dovendo rispettare la disciplina della federazione e potendo essere sottoposta a controlli;
- c) lo scioglimento, essendo prevista la devoluzione per finalità altruistiche dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione, come effetto naturale dell'assenza di scopo di lucro, con clausola che – a ben vedere – poteva essere introdotta anche per le S.s.D.L. (RUBINO DE RITIS).

10. Conclusioni sulla dicotomia professionismo e dilettantismo

La distinzione nello sport tra settore professionistico e quello dilettantistico, fondato in origine sulla gratuità o meno della prestazione dell'atleta e con le conseguenze delineate in materia di organizzazione di attività di impresa, non è oggi soddisfacente. La realtà è che l'impostazione legislativa è stata vista, sin dall'inizio, come riproduttiva, nell'ordinamento dello Stato, dell'antitesi dilettantismo-professionismo, solo in origine fondata sul carattere gratuito della prestazione dilettantistica. Nella seconda metà dell'Ottocento, in Inghilterra, ebbero origine le moderne discipline sportive e gli atleti assunsero la posizione di dilettanti; ciò accadeva perché le attività praticate non portavano ricavi e gli atleti appartenevano a classi socialmente agiate, non avendo affatto bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport. Tuttavia, oggi vi è un elevato numero di atleti qualificati dilettanti (non professionisti) che percepiscono alti compensi. Non è un caso, del resto, che soprattutto nell'ultimo decennio, abbia trovato larga diffusione la prassi, in ambito dilettantistico, della stipula di contratti, variamente denominati (di ingaggio, di prestazione sportiva, di prestazione sportiva dilettantistica, di collaborazione sportiva), ovvero elusivamente titolati come accordo o scrittura privata, che, in concreto, risultano articolati, quanto ai contenuti, come quelli "tipo", frutto di contrattazione collettiva.

In sintesi, non vi è alcuna connessione logica necessaria tra remunerazione degli atleti e scopo lucrativo dell'ente, come confermato dal fatto che per alcuni mesi sono esistite le società sportive dilettantistiche lucrative. Una revisione dell'attuale assetto normativo è, dunque, necessaria.

Tuttavia, prima di esporre alcune considerazioni sulle prospettive di riforma, vanno considerate le nuove norme intervenute nel c.d. terzo settore.

11. Il c.d. terzo settore e collegamenti tra microsistemi

L'area delle attività economiche ricomprese nel terzo settore, da un lato, e quelle nell'ambito sportivo, dall'altro, appaiono come due mondi paralleli, disciplinati in modi e tempi diversi, pur avendo moltissimi punti di contatto, sia dal punto di vista economico che giuridico.

Da un punto di vista economico, va considerato il ruolo delle imprese sportive nel terzo settore.

Il terzo settore coinvolge circa 300 mila enti non profit in Italia e non tutti, in base agli elementi stabiliti dalla riforma del terzo settore o per libera scelta, otterranno l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che ha valore costitutivo, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina con le disposizioni fiscali di favore (COSTI). La crescita è recente, anche perché il fenomeno è iniziato a partire dalla metà degli anni '70, quando ci si accorse che la nuova società industriale italiana aveva smarrito la capacità di gestire problematiche sociali, i pochi servizi sociali erogati dalle strutture pubbliche erano insufficienti, come le IPAB, Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, per cui si affermò che l'assistenza sociale non poteva essere un monopolio dello Stato (POLEDRINI – TORTIA).

Da un punto di vista giuridico, il terzo settore e l'insieme delle imprese sportive sono due sistemi normativi evoluti in modo indipendente. Il terzo settore oggi ha trovato una sua definizione normativa e la realizzazione di un testo normativo unitario, sia pur complicato dall'esistenza di precise discipline riguardanti determinate categorie di enti del terzo settore: organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozione sociale (APS); ente filantropico; società di mutuo soccorso; rete associativa; impresa sociale (FICI). Le imprese sportive, come visto, ne sono ancora prive: non solo manca una definizione di impresa sportiva (il riferimento normativo, di solito, è all'organizzazione e gestione di attività sportiva) ma, come anticipato, di sport. Dalle numerose e non coordinate fonti di legge in materia di organizzazione e gestione dello sport, emerge, infatti, l'attuale caos in cui l'operatore di diritto deve districarsi, con difficoltà nel comprendere i reali vantaggi – sia civilistici che fiscali – anche delle riforme che si vorrebbero

attuare. Peraltro, l'esame della disciplina del terzo settore è utile sia per un'interpretazione sistematica, che è insostituibile garanzia di coerenza dell'ordine giuridico, ma anche al fine di verificare possibili applicazioni analogiche alle imprese sportive.

Orbene, la riforma del terzo settore è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 6 giugno 2016 n. 106 e conseguente approvazione di quattro decreti legislativi, con rilevanti riflessi anche per lo svolgimento di attività economiche sportive.

I quattro decreti legislativi cui far riferimento sono i seguenti:

- a) D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- b) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- c) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'art. 2, comma 2, lett. c) della legge 6 giugno 2016 n. 106);
- d) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) è stato modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 con disposizioni integrative e correttive. In attuazione della legge delega n. 106/2016 sul terzo settore (e in particolare l'art. 1, comma 7), inoltre, è stato approvato il D.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, riguardante le disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

Non è un caso che, in tutti i provvedimenti legislativi menzionati, venga indicata l'attività di organizzazione e gestione delle attività sportive.

Il primo provvedimento (D.lgs. n. 40/2017), nell'istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi), indica, tra i settori di intervento, l'educazione e promozione culturale dello sport (art. 3, lett. e)).

Il secondo (D.lgs. n. 111/2017) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del "cinque per mille" ci siano anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (art. 3, comma 1, lett. e)). Possono accedere al beneficio di partecipare al riparto del "cinque per mille" le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre, le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- i) avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

- ii) avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- iii) avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il terzo (D.lgs. n. 112/2017) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall'impresa sociale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 2, comma 1, lett. u)); espressione ripresa dal quarto decreto (Codice del Terzo Settore: D.lgs. n. 117/2017), all'art. 5, comma 1, lett. t), nell'ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del terzo settore, diversi da imprese sociali (DE STEFANIS – QUERCIA).

In sintesi, si può così riassumere il sistema attualmente in vigore:

- a) le associazioni sportive dilettantistiche possono essere enti del terzo settore (ETS);
- b) vi sono associazioni di promozione sociale che svolgono attività sportiva;
- c) vi possono essere imprese sociali che svolgono attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, per le quali è previsto un ridimensionamento del divieto di finalità lucrative *ex* art. 3, comma 3, lett. a D.lgs. n. 112/2017 (MARASÀ);
- d) vi possono essere associazioni che svolgono analoghe attività, rispetto a quelle previste dal CONI, senza scopo di lucro, non iscritte al Registro tenuto dal CONI che possono essere enti del terzo settore (ETS).

Da un punto di vista fiscale, le associazioni e società sportive dilettantistiche, da un lato, e gli enti sportivi iscritti come ETS, dall'altro, sono sottoposti a regimi di favore, ma tra loro diversi. L'Agenzia delle Entrate, con circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, ha stabilito che, nel caso in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche decidano di iscriversi al registro del terzo settore, assumendo la qualifica di ETS, non potranno più usufruire della "decommercializzazione" prevista dall'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ridimensionando, allo stato, l'interesse a iscriversi nel registro del terzo settore.

Chiarite le attuali forme vigenti di organizzazione per gestire attività sportive dilettantistiche, gli ambiti normativi – con rilevanti conseguenze anche sotto il profilo fiscale – possono essere così distinti: imprese del terzo settore; imprese sociali; associazioni (con o senza personalità giuridica) e società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro (una volta abrogate le S.s.D.L.) per ottenere i vantaggi derivanti dal riconoscimento (ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c, D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242) da parte del CONI, dipendenti dall'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (operativo dal 2018, con sostituzione di quello precedente). Per iscriversi, cioè, resta ferma l'assenza dello scopo di

lucro (limitatamente ammesso, invece, per le sole imprese sociali, il che ne esclude l'iscrizione al Registro tenuto dal CONI).

Il regolamento sul funzionamento del Registro tenuto dal CONI è stato approvato con delibera del C.O.N.I del 18 luglio 2017, n. 1574 (dunque, anche prima dell'introduzione delle S.s.D.L. con L. n. 205/2017). Ogni singola associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (es: inserimento rendiconto economico-finanziario, possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati ecc.). Le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 consentiranno alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare, in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (ad esempio, Agenzia delle Entrate, oppure I.N.P.S.), in maniera più agevole, la loro reale attività sportivo-dilettantistica.

12. Prospettive di riforma

Possono essere tratte, infine, alcune conclusioni anche sulle prospettive di riforma in merito alle imprese sportive per rilanciare anche gli investimenti.

Vi è, innanzitutto, l'esigenza di ottenere disponibilità finanziarie di una certa consistenza per l'adeguamento degli impianti sportivi e la realizzazione di nuovi, oltre a dover affrontare i rischi connessi a responsabilità civili in caso di eventi che possono procurare danni, come nel caso di organizzazione di eventi sportivi. E l'alternativa di società di capitali senza scopo di lucro non è appetibile. La necessità di acquisire adesioni di nuovi soci e l'ampliarsi delle esigenze delle attività sportive svolte non possono essere gestiti con la semplice organizzazione di un'associazione. Il problema da risolvere proviene, oltretutto, da un insoddisfacente sistema per la costituzione e funzionamento delle associazioni. La L. n. 106/2016 di delega al Governo per la riforma del terzo settore richiede l'adozione di decreti delegati finalizzati anche alla revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, delega ad oggi non adempiuta. L'art. 3 della L. n. 106/2016 stabilisce, infatti, che il decreto legislativo per la "revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute" venga adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi, che possono essere così sinteticamente definiti: semplificazione del procedimento per riconoscere la personalità giuridica; definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; previsione di obblighi di trasparenza e di

informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente (anche mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale); previsione di una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti e del regime di responsabilità degli amministratori; rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi. Si precisa, infine, che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai Titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'art. 9, comma 1, lett. e).

Il tema non è secondario, in quanto la mancanza di questo tassello crea incongruenze complessive nel sistema che esce dalla delega. Oggetto di delega, infatti, è la disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi, introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. L'art. 98 del D.lgs. n. 117/2017 introduce nel codice civile l'art. 42 *bis* che consente "reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni" alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni, mentre l'art. 2500 *octies* c.c. prevede la trasformazione in società di capitali delle associazioni riconosciute e non anche di quelle non riconosciute.

Si possono in sintesi delineare alcune proposte di riforma del sistema delle imprese sportive e, più in generale, della disciplina sullo sport.

Da un punto di vista sistematico, resta fermo che le società senza scopo di lucro rappresentano l'eccezione prevista da norme speciali rispetto al principio generale secondo cui le società sono strutture associative fruibili solo per il perseguimento di uno scopo di lucro. Non pare che vi siano ostacoli nel consentire (nuovamente e definitivamente) alle società sportive dilettantistiche di poter perseguire legittimamente una finalità di lucro, con una riforma che arrivi ad equipararle a quelle professionistiche, per le quali il divieto di perseguire una finalità di lucro è stato rimosso già con la L. n. 586/1996, che ha così eliminato l'anomalia fra la veste societaria capitalistica ed il divieto di lucro. La possibilità di distribuire utili può incrementare il numero di imprese che operano sul mercato, può consentire l'offerta di nuovi servizi con possibile incremento dell'occupazione; e soprattutto può far "emergere" un imponente, sinora rimasto "sommerso", da sottoporre a tassazione, con conseguente incameramento di somme da parte dello Stato, da destinare, ad esempio, alla realizzazione di impianti sportivi. Dinanzi all'evoluzione che, più in generale, le imprese del terzo settore hanno avuto, ammettendosi, in particolare, la distribuzione di utili, può oggi apparire un controsenso continuare ad escluderla nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche. Chi acquisisce una società sportiva

dilettantistica è interessato comunque all'immagine, alle reti di conoscenze, al prestigio ed a rivendere la partecipazione a un prezzo più elevato del suo valore nominale. Non vanno, però, ripetuti gli errori legislativi commessi in occasione dell'introduzione delle società sportive dilettantistiche lucrative, con norme quasi immediatamente abrogate, anche perché contenevano vistose lacune (come il riferimento all'IREs, senza contare la possibilità di utilizzare, sulla base della disciplina che introduceva le S.s.D.L., anche le società di persone).

Il problema sta nel ben regolamentare la disciplina fiscale, da applicare alle società lucrative dilettantistiche a seguito del riconoscimento da parte del CONI, tenendo conto che altri soggetti (quali le associazioni) operano nel medesimo settore, però senza finalità lucrative, dato che i vantaggi fiscali non possono essere gli stessi.

In una visione più generale della risistemazione della disciplina di diritto sportivo, occorrerebbe un vero e proprio "testo unico dello sport" (TUS), che dovrebbe contenere una disciplina sull'organizzazione del CONI e delle federazioni; norme sulla responsabilità civile e penale; norme anti drogaggio (doping); una disciplina organica relativa ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva e, dunque, regole di organizzazione e gestione delle imprese sportive; norme in tema di rapporti di lavoro (prendendo in considerazione anche il c.d. professionismo di fatto); regole in tema di sfruttamento economico delle manifestazioni sportive, con particolare riguardo ai diritti audiovisivi (e più in generale di immagine); infine, un complesso di norme relative agli aspetti fiscali inerenti allo svolgimento di attività sportive.

Non si può, peraltro, nascondere l'interesse del giurista anche ad altre specifiche tematiche da prendere in considerazione, di rilievo anche comunitario: come la disciplina della concorrenza, e in particolare quella antitrust nonché la tutela dei diritti umani (PAPISCA), con particolare attenzione alle attività paraolimpiche (MACLEOD) e quelle dei rifugiati politici: si pensi alla squadra di "Atleti Olimpici Rifugiati" (*team of Refugee Olympic Athletes*: ROA), che ha partecipato per la prima volta ai giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e che è stata trattata al pari di una vera e propria squadra nazionale.